

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-411 del 29/02/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA BACCHI SPA A SOCIO UNICO - BORETTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-404 del 26/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.5651/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**BACCHI Spa a socio unico**" – **Boretto**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**BACCHI Spa**" avente sede legale in Comune di **Boretto – Via F.lli Cervi n.2** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi, produzione misto cementato, stoccaggio e lavorazione inerti di cava, confezionamento sacchi di inerti, calce, cemento e conglomerati bituminosi a freddo ubicato in Comune di **Boretto – Via Argine Cisa n.19/21** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.49266 del **23/09/2015**;

Preso atto che la domanda suddetta è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e di prima pioggia, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.
2. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.
3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
4. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2015/9832 acquisito in data 12/11/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Boretto con atto acquisito in data 23/02/2016;

Vista la lettera della Ditta "**BACCHI Spa a socio unico**" acquisita in data 14/01/2016 con la quale la stessa comunica che con effetto giuridico dal giorno **1/11/2015** le responsabilità derivanti dagli impianti oggetto della suddetta autorizzazione, con specifico riferimento alla eventuale violazione delle prescrizioni in essa contenute, sono in capo alla ditta "**BACCHI Spa a socio unico**" con sede legale nel Comune di Boretto – Via Argine Cisa n.19/21 – Provincia di Reggio Emilia, per effetto dell'avvenuto conferimento di ramo d'azienda, come da atto notarile rep.n.85632 racc.n.10164 del 28/10/2015 redatto da notaio Dott. Serino Roberto.

stabilisce

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 per l'impianto della ditta "**BACCHI Spa a socio unico**" ubicato nel Comune di **Boretto – Via Argine Cisa n.19/21**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e di prima pioggia, in corpo idrico superficiale
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente annulla e sostituisce l'autorizzazione unica ambientale n.prot.15780/370/2014 del 20/03/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e di prima pioggia, in corpo idrico superficiale.**
- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale.**
- **Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) che sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e di prima pioggia, in corpo idrico superficiale.

- La richiesta di autorizzazione si riferisce a un unico punto di scarico (S1) in acque superficiali delle acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio dei camion adibiti al trasporto degli inerti, delle acque di prima pioggia dell'area degli impianti produttivi e dell'area di transito, sosta e lavaggio dei camion, per un totale di circa 4.000 m², e delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
- la ditta dichiara che nulla è variato rispetto la precedente autorizzazione.
- le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia sono trattate da una vasca esistente di dissabbiatura, 4 vasche per la separazione degli oli, un impianto di bio-ossidazione (letto percolatore), in grado di trattare i tensioattivi utilizzati, e una linea di filtrazione su carbone attivo;
- le acque reflue domestiche sono trattate da 4 fosse Imhoff e dal medesimo impianto di bio-ossidazione in cui confluiscono i reflui industriali e di prima pioggia;
- per garantire lo svuotamento della vasca di prima pioggia dopo la fine delle operazioni di lavaggio dei camion, è stato realizzato un comando elettrico che si attiva all'accensione dell'idropulitrice e, dopo 90 minuti dalla fine del lavaggio, scarica le acque accumulate;
- nell'area cortiliva è presente una piccola piazzola di rifornimento gasolio le cui acque meteoriche vengono convogliate in una caditoia e da qui inviate all'impianto di trattamento sopradescritto;
- le acque meteoriche delle aree di stoccaggio dei sacchi vengono raccolte da apposita rete che invia le acque presso lo scarico, denominato S1 nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione, a valle del pozzetto di ispezione dei reflui industriali;
- l'approvvigionamento idrico avviene tramite 2 pozzi dotati di contatore per un quantitativo prelevato di circa 520 m³/anno;
- lo scarico dei reflui industriali è di tipo discontinuo per una portata di circa 400 m³/anno;
- il corpo recettore delle acque reflue è il Fiume Po;

Prescrizioni

1. Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne deve essere data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale indicando anche i tempi per il ripristino, e devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza, tra cui la chiusura dello scarico a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria con conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare deve essere verificato periodicamente il livello degli oli nei disoleatori.
6. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06, i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico, a monte della confluenza dei reflui meteorici provenienti dalle aree di stoccaggio dei sacchi, attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile. Devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare devono essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, tensioattivi totali, idrocarburi totali, azoto ammoniacale, grassi e oli animali e vegetali di cui almeno uno riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
9. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
10. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
11. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale.

- La Ditta effettua un unico scarico in Fiume Po dei reflui di dilavamento derivanti dai piazzali degli stabilimenti siti in Via Argine Cisa n. 19/a e n. 21 nel Comune di Boretto;
- rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la Ditta dichiara che gli impianti di depurazione non sono variati;
- i reflui di dilavamento provenienti dall'area indicata in planimetria con la lettera S di superficie pari a 33.300 m² sono trattati da una vasca trapezoidale di volume pari a 465 m³;
- i reflui di dilavamento provenienti dall'area indicata in planimetria con la lettera I di superficie pari a 11.000 m², dall'area maggiormente imbrattata della viabilità indicata con V1 di superficie di 900 m² e dall'area P asfaltata di stoccaggio inerti da 4.700 m² sono trattati da una vasca trapezoidale di volume pari a 325 m³;
- dopo il passaggio nei rispettivi impianti di trattamento, i reflui di dilavamento si uniscono in un unico punto per lo scarico finale, indicato con S2, nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione;
- il corpo recettore dei reflui di dilavamento è il Fiume Po.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di prelievo per il controllo, prima dello scarico nel recapito finale, attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento. Il punto di prelievo deve essere chiaramente segnalato ed identificabile.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi derivanti dall'impianto di trattamento dei reflui possono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06 oppure possono essere utilizzati dalla Ditta nello stesso ciclo produttivo.
8. Deve essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari, in particolare per il parametro solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali riferito ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore o di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore.
9. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
10. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**BACCHI Spa a socio unico**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di conglomerati bituminosi, produzione misto cementato, stoccaggio e lavorazione inerti di cava, confezionamento sacchi di inerti, calce, cemento e conglomerati bituminosi a freddo** negli impianti ubicati in Comune di **Boretto – Via Argine Cisa n.19/21**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 – IMPIANTI INSACCAMENTO
EMISSIONE N.7÷E12 – SILOS MATERIE PRIME

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Aprile 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **18 Aprile 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto

ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI	65000	10	6	Materiale Particellare SO2 NO2 COV (come COT)	< 20 < 800 < 200 < 150	
E2	BRUCIATORE RISCALDAMENTO BITUME	1300	4,5	In alternativa ad E3	Materiale Particellare SO2 NO2	< 100 < 1700 < 500	(1)(2)
E3	BRUCIATORE RISCALDAMENTO BITUME	1000	4,5	24	Materiale Particellare SO2 NO2	< 100 < 1700 < 500	(1)
E4	SFIATO SILOS STOCCAGGIO FILLER	900	10	30 min/sett	Materiale Particellare	< 10	(2)
E5	IMPIANTI INSACCAMENTO	8000	12	10	Materiale Particellare	< 10	(3)
E6	SILOS STOCCAGGIO CEMENTO	900	3	30 min/sett	Materiale Particellare	< 10	(2)
E7	SILOS SMATERIE PRIME	1200	5,8	30 minuti	Materiale Particellare	< 10	(4)
E8÷E10	SILOS SMATERIE PRIME	1200 Cad.	8,9	30 minuti	Materiale Particellare	< 10	(4)
E11-E12	SILOS SMATERIE PRIME	1200 Cad.	5,8	30 minuti	Materiale Particellare	< 10	(4)
E Term 1	IMPIANTO TERM. CIVILE	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E Term 2	IMPIANTO TERM. CIVILE	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E Term 3	IMPIANTO TERM. CIVILE	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(3) Trattandosi di spostamento di impianto e tenuto conto che tale emissione è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel bruciatore E2-E3 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa;

3) Al fine di contenere le emissioni diffuse all'interno dell'area, la Ditta è tenuta a provvedere:

- alla copertura degli automezzi di trasporto;
- alla limitazione della velocità degli automezzi di trasporto;
- alla bagnatura/umidificazione periodica a mezzo di un sistema automatico fisso di irrigazione, dei cumuli di stoccaggio dei materiali, della viabilità interna allo stabilimento, della zona interessata dalla frantumazione e, mediante un impianto a nebulizzazione d'acqua, durante la fase di carico della tramoggia del frantumatore che durante la fase di macinazione stessa;
- alla pulizia con motoscopa aspirante o sistema analogo dei percorsi pavimentati sia interni che di accesso/uscita con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri;

4) Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato;

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 - 5.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, ed allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con n.prot.49266 del 23/09/2015;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

L'azienda è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

- ad ultimazione della realizzazione dell'intervento in oggetto, e nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguita da un tecnico competente in acustica ambientale e trasmessa alla Scrivente ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni, all'Amministrazione Comunale e all'ARPAE territorialmente competente una relazione di collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.